

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XIV LEGISLATURA -----

N. 3276

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)
dal Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)
di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2005

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione, si compone di nove articoli.

Articolo 1

L'articolo provvede all'attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, che devono essere valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario. Pertanto, l'urgenza delle disposizioni trova fondamento nell'esigenza di consentire alle università di procedere, fin dall'anno in corso, all'adozione dei programmi di cui al predetto comma 105 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005.

In particolare, il comma 1 dispone che le università, entro il 31 marzo 2005, inviino al MIUR i programmi triennali, ai fini della valutazione prescritta dalla legge.

Il comma 2 prevede la riduzione ad un anno del periodo per la conferma dei ricercatori, attualmente di tre anni. La norma è stata inserita nel decreto-legge per intervenire urgentemente, in attesa che il disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari venga esaminato ed approvato dal Parlamento con i tempi ordinari, allo scopo di incentivare i ricercatori e trattenere presso le nostre università i giovani migliori e più orientati alla ricerca, contrastando in tale modo il fenomeno della «fuga dei cervelli».

La riduzione a un anno del periodo di prova trova giustificazione nel fatto che il personale ricercatore accede alla qualifica in età avanzata (circa un terzo dopo il 38° anno di età e l'età media

è di 46 anni) dopo aver svolto attività di ricerca per molti anni acquisendo esperienze e titoli di prestigio, quali il dottorato di ricerca, gli assegni e i contratti di ricerca e altri titoli similari, i quali garantiscono l'acquisizione di una maturazione nello specifico settore.

Con il conseguimento anticipato della conferma, i ricercatori ottengono anche un miglioramento significativo della loro retribuzione che in tale modo viene adeguata, sia pure parzialmente, ai livelli retributivi del personale universitario che riveste analoghe posizioni nei principali Paesi comunitari.

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dall'articolo 8 a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università statale che con la Tabella C della legge finanziaria 2005 è stato incrementato di altri 430 milioni di euro rispetto al 2004.

Articolo 2

Con riferimento ai commi 1 e 2 si rappresenta quanto segue.

La Società Sincrotrone di Trieste S.p.a., società di interesse nazionale ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (articolo 10, comma 4), gestisce una delle maggiori infrastrutture di ricerca del Paese nell'ambito della scienza e tecnologia dei materiali e biomateriali e rappresenta un importante punto di riferimento della comunità scientifica a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il suo funzionamento è stato assicurato in parte da finanziamenti a valere sul decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, tuttora vigente e, per la maggior parte, da leggi triennali scadute alla fine dell'anno 2002. Tale situazione ha comportato un progressivo indebitamento della Società con un debito che ammonta attualmente a oltre 18 milioni di euro, finora in parte coperto dal credito bancario, a fronte dell'interesse del Governo, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Commissione europea, per un intervento nel risanamento della Società, peraltro raccomandato anche dalla Camera dei deputati con ordine del giorno del 28 dicembre 2004, accolto dal Governo come raccomandazione (9/5310-bis C-R/81).

Poiché la situazione debitoria è divenuta insostenibile, con gravi ripercussioni sul funzionamento e possibile pregiudizio sia della infrastruttura, che deve funzionare a ciclo continuo, sia dei ricercatori impiegati, si rende necessaria ed indifferibile la destinazione di una quota del fondo per il funzionamento degli enti di ricerca direttamente alla Società Sincrotrone S.p.a.

Inoltre, proprio per la valenza internazionale della struttura, in attuazione di delibere del Consiglio dei Ministri europei e della Commissione europea, la Società Sincrotrone S.p.a., prima in Europa, ha avuto accesso ai fondi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la ricerca e per realizzare una struttura di eccellenza europea nel campo dei *laser* a elettroni liberi col «progetto Fermi», la cui realizzazione contribuirà al risanamento e al rafforzamento della Società, con l'acquisizione di risorse europee che renderanno possibile il servizio del debito BEI senza ulteriori aggravii per lo Stato. Per tale iniziativa, trattandosi di Società di interesse nazionale, va disposta la garanzia dello Stato. Anche tale disposizione non comporta debito all'erario, ed è ugualmente necessaria ed indifferibile in quanto la BEI ha comunicato che, in assenza di garanzia entro il 31 gennaio del corrente anno, il credito verrebbe revocato e destinato ad altri soggetti europei.

Il comma 3 dispone la ricostituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

In particolare, il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che ha istituito l'INGV, prevede all'articolo 3, comma 4, che il Consiglio direttivo dell'ente sia composto da sei membri, dei quali due designati da uno specifico Consiglio scientifico nazionale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che non è mai stato costituito; il citato articolo 4 è stato poi abrogato espressamente dall'articolo 23, comma 9, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

In via transitoria l'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 381 del 1999 prevedeva la costituzione di un comitato con funzioni regolamentari che assumeva successivamente le funzioni di Consiglio direttivo una volta approvati i regolamenti costitutivi; lo stesso articolo 6 stabilisce altresì che i quattro anni del mandato del Comitato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.

Il Comitato, nominato in data 24 luglio 2000, si insediò nelle sue funzioni il 26 settembre 2000 e nelle funzioni di Consiglio direttivo il 10 gennaio 2001, alla presenza del Ministro pro-tempore. Esso ha ormai esaurito il suo mandato essendo trascorsi i 4 anni.

Nell'attuale quadro normativo, in cui permane una situazione di transitorietà per quanto riguarda la costituzione del Consiglio direttivo, si rende necessario procedere, con la massima urgenza, alla sua ricostituzione.

Si prevede, pertanto, la nomina del Consiglio con i componenti già previsti.

La disposizione prevede la copertura finanziaria a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università per sostenere le maggiori spese connesse alla riduzione ad un anno del periodo di straordinariato dei ricercatori universitari, disposta dall'articolo 2.

I commi 1 e 2 trovano la copertura finanziaria rispettivamente nell'apposita unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nel fondo per il finanziamento degli enti di ricerca (u.p.b. 4.2.3.4 dello stato di previsione del MIUR). Non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 3

Le risorse finanziarie assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali hanno registrato, nel corso dell'ultimo triennio, un decremento costante che ha influito negativamente non solo sulle attività istituzionali di sostegno all'arte e di tutela del patrimonio culturale, ma, a seguito soprattutto degli assestamenti di bilancio intervenuti a metà esercizio finanziario, anche sulla stessa funzionalità delle strutture pubbliche in cui hanno sede alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo. I musei, i siti archeologici, le biblioteche e gli archivi sopportano oggi una precaria condizione economica tale che, senza alcun intervento, difficilmente si potrà garantirne per il futuro la fruizione.

In tale contesto di urgente necessità finanziaria, il comma 1 dell'articolo 3 è finalizzato a rendere possibile l'immediata utilizzazione delle somme previste dal comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 2 è finalizzato al reperimento di nuove disponibilità finanziarie da destinare al funzionamento dell'apparato culturale italiano.

Già in precedenza, per sopperire alla grave mancanza di risorse nel settore dei beni e delle attività culturali, era stata prevista, con il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una riserva del tre per cento degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'attuazione di tale norma ha prodotto positivi risultati, consentendo l'approvazione di una serie di importanti progetti che, altrimenti, non sarebbe stato possibile finanziare.

Sulla scorta di tale positiva esperienza ed in considerazione delle gravissime difficoltà in cui versano i musei, i siti archeologici, le biblioteche e gli archivi, appare necessario, senza incidere sulla spesa complessiva del bilancio statale, prevedere, per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2005 e 2006, una ulteriore riserva, pari al due per cento, degli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, necessarie ed urgenti per dare piena operatività gestionale al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui al comma 1 della disposizione citata. Si tratta di modifiche che non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato. In particolare, l'inserimento del comma 3-bis nel citato articolo 12 appare indispensabile, in relazione alla particolare natura dei finanziamenti e contributi previsti dal predetto Fondo, per escludere in modo esplicito, per questi ultimi, l'applicazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), relativo alla regolamentazione dei fondi rotativi degli interventi finanziari dello Stato. I finanziamenti e le altre forme di sostegno dello Stato sono rivolte ai progetti e iniziative in base alla qualità artistica e culturale ovvero al successo di pubblico riscontrato, e non all'attività di produzione genericamente considerata, alla quale invece sono rivolti i contributi disciplinati dalla legge finanziaria per l'anno 2003.

D'altra parte, la stessa Unione europea, sulla base del principio della cosiddetta «eccezione culturale», ha sancito la possibilità di sostenere l'industria della cultura e dello spettacolo senza che ciò comporti la violazione delle norme poste a tutela della libera concorrenza e del mercato. L'indispensabilità della modifica normativa è di assoluta evidenza, in quanto l'eventuale applicazione della citata disposizione della legge finanziaria 2003 sancirebbe, di fatto, l'impossibilità di sostenere adeguatamente il comparto cinema, con gravi ricadute economiche e sociali.

La modifica del comma 6 del citato articolo 12 si rende necessaria per far sì che i rientri dei finanziamenti erogati dal Fondo vengano riassegnati al Fondo medesimo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La modifica del comma 7 del citato articolo 12 risponde all'esigenza di ricondurre in bilancio il Fondo per le attività cinematografiche, secondo quanto previsto dall'articolo 93 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al fine di snellire le procedure gestionali, viene istituita un'apposita contabilità speciale, direttamente intestata all'organismo affidatario della gestione del Fondo, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dal regolamento recante semplificazione

e accelerazione delle procedure di spesa e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4

L'articolo è volto ad assicurare la prosecuzione di varie tipologie di attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al fine di evitare interruzioni nell'espletamento di dette attività, è previsto che, fino al completamento delle necessarie procedure di evidenza pubblica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, siano prorogate le convenzioni in essere stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

La norma presenta i caratteri della necessità ed urgenza, in quanto la mancata previsione della prosecuzione di servizi fondamentali per l'ordinario funzionamento delle strutture (quali, ad esempio, la manutenzione degli impianti di sicurezza ed antincendio dei musei e il diserbamento dei giardini storici), provocherebbe gravissime conseguenze, quali la necessità di dover chiudere al pubblico le strutture espositive e di consultazione.

Articolo 5

La norma ha lo scopo di agevolare la mobilità temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riveste i caratteri della straordinarietà e dell'urgenza, in quanto le amministrazioni con forti carenze in organico si trovano nella impossibilità materiale di fare fronte alla gestione ordinaria. Ciò in quanto non possono da tempo procedere alle ordinarie procedure di reclutamento, stante il blocco delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni da ultimo ribadito dalla legge finanziaria 2005.

La norma incide sull'ambito applicativo del comma 7, dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare dei protocolli con le imprese private per l'utilizzo di propri dipendenti nello svolgimento di progetti di interesse specifico delle amministrazioni stesse, con l'assegnazione temporanea del personale presso le imprese, previo consenso degli interessati; in particolare, estende la possibilità di concludere i predetti protocolli anche con altre amministrazioni.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6

In attuazione della normativa sulle «grandi opere strategiche», recata dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, si è ormai pervenuti alle nomine dei commissari straordinari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e si è già reso necessario proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione del provvedimento, previsto dal successivo comma 7, che abilita il commissario straordinario per le grandi opere in Lombardia e Liguria, ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in riferimento al completamento delle opere strategiche intese ad assicurare l'accessibilità al nuovo polo fieristico di Milano.

Si è però, nel contempo, rilevata la necessità di adeguare, con la massima urgenza, la disposizione legislativa in trattazione, introdotta anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, in modo da non ignorare le nuove attribuzioni agli enti territoriali sub-regionali, province e comuni, il cui mancato richiamo nel citato articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 potrebbe esporre la norma in oggetto e il richiamato provvedimento governativo di abilitazione, già in corso di perfezionamento, a censure sotto il profilo della costituzionalità, che renderebbero impraticabile il rimedio previsto dal citato decreto legislativo n. 190 del 2002.

Nella circostanza si è ritenuto di rivisitare ed aggiornare l'istituto, ravvisandone permanente necessità in riferimento alla realizzazione urgente di interventi di competenza, comunque rilevanti anche sotto il profilo occupazionale e sociale, anche se non costituenti grandi opere ai sensi della legge n. 443 del 2001, condividendo gli scopi posti, a suo tempo, a base del provvedimento originario.

Si è provveduto, altresì, ad emendare la disposizione relativa alla competenza del Commissario straordinario in ordine all'esecuzione dell'opera commissariata.

Dall'attuazione dell'articolo in parola non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; si omette, pertanto, la relazione tecnica.

Articolo 7

L'articolo in commento modifica il comma 300 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per assicurare, fermi restando gli obiettivi di bilancio fissati dalla predetta norma, la massima

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed il rispetto di esigenze di ordine sociale derivanti dalla molteplicità degli atti interessati dall'adeguamento.

Il citato comma 300 ha previsto che con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2005, dovevano essere aggiornati gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie, nonché quelli dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

La norma ha altresì previsto che nell'operare gli adeguamenti si doveva tener conto, non solo dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, ma anche delle esigenze di semplificazione, come pure della necessità di introdurre specifiche previsioni che disciplinino aspetti operativi innovativi connessi con l'attivazione di servizi telematici a valore aggiunto.

Tuttavia, con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, è stato fissato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'ammontare del canone radiotelevisivo nella medesima misura prevista per l'anno 2004 (euro 99.60).

Il canone è comprensivo della tassa di concessione governativa già stabilita, in base alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in euro 4,13.

In ottemperanza al suddetto decreto molti utenti hanno già provveduto al relativo pagamento per cui un aggiornamento della tassa di concessione governativa che incidesse sul canone, ormai già fissato, creerebbe enormi difficoltà organizzative (si pensi ai bollettini prestampati già distribuiti agli utenti) e darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno già provveduto al versamento del canone nell'attuale misura e coloro che vi provvedessero dopo l'adeguamento.

Analoga sterilizzazione, poi, appare opportuna in relazione alla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, per abbonamenti di utenze residenziali e di utenze affari.

Ed invero la tassa da ultimo richiamata fu istituita in un tempo in cui l'uso del telefono cellulare era limitato ad una *élite* di utenti ed in una misura correlata alla considerazione del terminale mobile come un bene di lusso. Oggi, invece, l'uso comune, indifferenziato e diffuso raggiunto dalla telefonia mobile, anche per le utenze in abbonamento, con un notevole aumento del numero degli abbonati, fa venir meno ogni giustificazione ad un aggiornamento della tassa.

Anche in tale ipotesi è, quindi, necessario, per ragioni di equità, evitare l'incremento del tributo escludendo tale voce di tariffa dal novero di quelle da adeguare.

Sotto altro profilo, ragioni d'ordine sociale suggeriscono, come opportune ed urgenti, ulteriori modificazioni al comma 300 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, per assicurare che l'adempimento dei contribuenti derivante dall'adeguamento degli importi dei tributi in questione possa essere effettuato nella maniera più agevole possibile evitando problemi in ordine alla reperibilità ed alla utilizzazione di marche da bollo.

Esigenze di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, impongono inoltre di evitare che agli stessi, le volte in cui debbano assolvere all'imposta di bollo ovvero alla tassa di concessione governativa attraverso la materiale applicazione di marche, spetti trovare ed applicare su documenti anche di formato assai ridotto un numero elevato di marche.

Del resto, entro breve tempo sarà diffusa la possibilità di acquistare una marca – utile per l'assolvimento di una pluralità di tributi – attraverso circuiti telematici attivi presso esercizi di rivendita. Con ciò, sarà in altri termini possibile procurarsi una sola marca, a prescindere dalla misura del suo valore facciale.

Alla luce di quanto precede, si è dunque considerata l'opportunità di procedere secondo due direttrici differenti ed in momenti temporali diversi – fermo, in ogni caso, l'obiettivo di gettito complessivo individuato dal citato comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 novellando appositamente la norma citata.

Il risultato finale dell'odierno intervento normativo consiste:

a) nella immediata sterilizzazione degli effetti del complessivo processo di adeguamento previsto dalla finanziaria relativamente alla tassa di concessione governativa riferita ai canoni di abbonamento televisivo e ai contratti di telefonia mobile;

b) nell'adeguamento – dal 1° febbraio 2005, per intuibili esigenze di uniformità di intervento – degli importi fissi dei tributi indicati nell'articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 per l'assolvimento dei quali non occorre la applicazione di marche;

c) nel differire al 1° giugno 2005 l'adozione o, comunque, gli effetti del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale si provvederà, allora, al solo adeguamento degli importi fissi di cui alla lettera b) per il cui assolvimento, oggi, occorre provvedere con l'applicazione di marche;

d) l'estensione, sempre dal 1° giugno 2005, del sistema di acquisizione telematica di marche utili per una pluralità di tributi – fra i quali quelli ora interessati dalla legge finanziaria – onde assicurare comunque, nel prossimo futuro, la massima semplificazione nei casi in cui occorrerà dotarsi di tali marche;

e) nell'assicurare in ogni caso gli obiettivi di gettito complessivo, nel triennio, già oggi individuati dal comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Non si fa luogo alla relazione tecnica relativamente a questo articolo, posto che l'adeguamento degli importi fissi che decorrerà dal 1° febbraio 2005 costituisce solo una prima *tranche* dell'intervento preordinato al conseguimento del previsto obiettivo di gettito complessivo, destinato a completarsi, entro i limiti quantitativi prestabiliti, con il futuro decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

L'articolo reca norme relative alla copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.

Articolo 9

L'articolo in rassegna dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Analisi tecnico-normativa

Articolo 1

Impatto comunitario

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

Impatto normativo

In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma dei ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

Impatto costituzionale

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

Impatto normativo regionale – Autonomie locali

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Impatto amministrativo

L'articolo proposto non richiede la creazione di nuove strutture amministrative.

Articolo 2

Impatto comunitario

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

Impatto normativo

L'articolo non incide sulla vigente normativa.

Impatto costituzionale

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

Impatto normativo regionale – Autonomie locali

Non si ravvisa alcuno impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Impatto amministrativo

L'articolo proposto non richiede la creazione di nuove strutture amministrative.

Articolo 3

Impatto comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo

I commi 1 e 2 dell'articolo, relativi ad ARCUS S.p.a. ed alla destinazione ai beni culturali di un ulteriore 2 per cento degli stanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non modificano la legislazione vigente.

Il comma 3 introduce alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche.

Impatto costituzionale

Le disposizioni sono conformi ai principi costituzionali.

Impatto normativo regionale – Autonomie locali

Le disposizioni sono conformi ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali.

Impatto amministrativo

Le norme sono pienamente in linea con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

In particolare, il comma 1 è finalizzato a rendere possibile immediata utilizzazione delle somme previste dal comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ovvero le risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a. – per progetti di intervento rivolti a beni ed attività culturali, prorogando al 2005 l'applicazione delle disposizioni *ad hoc* contenute nel decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e valevoli per il 2004.

Il comma 2 è necessario al fine del reperimento di nuove disponibilità finanziarie da destinare al funzionamento dell'apparato culturale italiano, attraverso la specifica finalizzazione in tal senso, a decorrere dall'anno 2005, di un ulteriore percentuale (2 per cento) a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo»).

Il comma 3 è necessario per consentire un'adeguata operatività gestionale al Fondo per le attività cinematografiche ex articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica Amministrazione

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nè tantomeno a carico di cittadini e/o imprese.

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

L'articolo non comporta la creazione di nuove strutture amministrative, né necessita di un coordinamento delle strutture esistenti.

Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento

Con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo, risulta all'esame della VII Commissione della Camera dei deputati in sede referente il disegno di legge atto Camera n. 5310-ter («Disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali. Contributo al Museo della Shoah») che contiene una disposizione in tema, sia pure con modalità e ambiti temporali differenti.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo

Non si introducono definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica delle specifiche materie.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa

Non si è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico

Non si ravvisa l'opportunità di pervenire alla redazione di testi unici nella materia oggetto della disposizione.

Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano disposizioni che abbiano effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.

Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non risultano decisioni della Corte costituzionale su quanto costituisce oggetto dell'articolo in esame, né giudizi di costituzionalità in corso.

Articolo 4

Impatto comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo

Non comporta modifiche alla legislazione vigente.

Impatto costituzionale

Appare conforme ai principi costituzionali.

Impatto normativo regionale – Autonomie locali

Appare conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali.

Impatto amministrativo

Risulta in linea con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione

L'articolo comporta un onere di 12 milioni di euro per l'anno 2005, cui si fa fronte, per 5 milioni di euro, con l'utilizzazione di quota parte del cosiddetto «Fondo per l'occupazione» ex articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per 7 milioni di euro con l'utilizzazione di risorse a valere sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

L'articolo non comporta la creazione di nuove strutture amministrative né necessita di un coordinamento delle strutture esistenti.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo

Non si introducono definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica delle specifiche materie.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa

Non si è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico

Non si ravvisa l'opportunità di pervenire alla redazione di testi unici nella materia oggetto della disposizione.

Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano disposizioni che abbiano effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.

Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non risultano decisioni della Corte costituzionale su quanto costituisce oggetto dell'articolo in esame, né giudizi di costituzionalità in corso.

Articolo 5

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, da ultimo ribadito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nonché il più generale obiettivo di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, in massima parte rappresentate dai costi per il personale, rende necessaria l'individuazione di nuovi strumenti che consentano alle amministrazioni pubbliche il flessibile utilizzo del personale già in servizio, anche proveniente da altre amministrazioni.

La mobilità «temporanea» che la norma proposta introduce, già prevista nei rapporti tra settore pubblico e settore privato, rappresenta uno strumento più duttile del tradizionale «comando» o «distacco» di personale pubblico presso altre pubbliche amministrazioni, in quanto nei previsti protocolli di intesa possono essere definiti una serie di aspetti relativi all'utilizzo del personale secondo le esigenze specifiche delle amministrazioni coinvolte.

b) *Analisi del quadro normativo*

Il nuovo comma 7 dell'articolo 23-bis si inserisce nell'ambito delle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la norma completa la disciplina relativa allo scambio di esperienze tra soggetti pubblici e privati e tra soggetti pubblici italiani e organismi internazionali, prevista dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, consentendo la mobilità temporanea di personale pubblico per specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione presso altra pubblica amministrazione.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

La disposizione proposta novella il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale*

La disposizione non impatta sulle competenze delle regioni.

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Come precisato alla lettera e), la disposizione non impatta sulle competenze delle regioni.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Non sono previste rilegificazioni.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si segnalano nuove definizioni normative.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

La norma proposta è una novella legislativa.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

3. *Ulteriori elementi*

a) *Giurisprudenza costituzionale*

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.*

Non risultano progetti di legge in materia analoga a quella toccata dalla norma.

Articolo 6

Impatto comunitario

La disposizione concerne modalità di nomina di commissari e interventi sostitutivi e non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Impatto costituzionale

Si è rilevata la necessità di adeguare la norma, introdotta nell'ordinamento giuridico anteriormente all'assetto istituzionale della Repubblica, configurato dal nuovo testo del titolo V della parte seconda della Costituzione, al fine di non ignorare le attribuzioni degli enti territoriali sub-regionali, province e comuni, il cui mancato richiamo nel testo dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, potrebbe esporre la norma a censure sotto il profilo della costituzionalità.

Impatto normativo

L'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

In particolare, al comma 1, si è disposta, coerentemente con la vigente normativa in materia di lavori pubblici, l'introduzione della figura del *general contractor* tra i soggetti affidatari di opere e lavori di rilevante interesse nazionale.

Al comma 4 le modifiche introdotte, come meglio illustrato nella sezione relativa all'impatto costituzionale, attengono a profili costituzionali.

Al comma 4-*quater* le modifiche attengono ad un adeguamento della disposizione del 1997 alle nuove normative, anche comunitarie, intervenute in materia di lavori pubblici.

Drafting e linguaggio normativo

Non sono state apportate modifiche implicite o indirette ad atti legislativi vigenti.

Vengono disposte modifiche testuali redatte in termini di novella legislativa.

Articolo 7

1. *Aspetti Tecnico-Normativi*

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'articolo 7 modifica il comma 300 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di semplificare l'assolvimento degli obblighi tributari conseguenti all'aggiornamento, disposto dallo stesso comma, degli importi fissi delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché

delle tasse di concessione governativa ed ipotecarie e dei diritti speciali catastali. In particolare l'intervento è diretto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ad assicurare che, nell'immediato, al predetto aggiornamento degli importi dei tributi dovuti con riferimento alle voci tariffarie interessate non corrisponda un aggravio degli adempimenti formali a carico del contribuente con riguardo, precipuamente, all'utilizzo delle marche da bollo. Dall'intervento modificatorio consegue, inoltre, l'inserimento, nella stessa legge finanziaria, di nuovi allegati contenenti gli elenchi degli importi aggiornati dei predetti tributi.

Inoltre, per le medesime esigenze di semplificazione, si prevede, con decorrenza 1° giugno 2005, il pagamento con modalità telematiche delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo ora effettuato mediante marche da bollo.

b) Analisi del quadro normativo

- 1) Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- 2) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);
- 3) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- 4) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- 5) Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale);
- 6) Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato);
- 7) Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

La norma apporta modifiche alle disposizioni contenute nei provvedimenti sopra elencati.

d) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi previsti dalle disposizioni del provvedimento non incidono sull'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

L'articolo non interferisce con le competenze legislative delle regioni, in quanto interviene sulla legge finanziaria dello Stato e sugli importi di tributi erariali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

L'intervento non incide sulle fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli altri enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni

L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

- a) il provvedimento non reca nuove definizioni;
- b) i riferimenti normativi risultano corretti;
- c) la redazione del provvedimento contiene novelle.

**NOTA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL COSTO
DI RIDUZIONE DEL PERIODO NECESSARIO
ALLA CONFERMA DEI RICERCATORI**

Articolo 1

La valutazione prevede l'entrata in vigore della norma al 1° gennaio 2005 e che i destinatari dell'intervento siano:

- a) i soggetti in servizio con anzianità (al 1° gennaio 2005) inferiore ai tre anni;
- b) i vincitori di concorso dal 31 ottobre 2003 al 1° ottobre 2004 non ancora in servizio;
- c) i soggetti che risulteranno vincitori in concorsi già banditi ma non ancora conclusi.

Si prevede che, a partire dai concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della norma, le università dovranno, all'atto del bando, considerare i maggiori costi e assicurarne la copertura negli anni successivi alla nomina dei vincitori.

Con tale premessa, la valutazione dei costi considera soltanto il maggiore costo derivante dall'abbreviazione del periodo necessario alla conferma nel ruolo per i soggetti entrati o che entreranno nel ruolo con l'attuale normativa. Si tratta, pertanto, di interventi «*una tantum*» non consolidabili negli anni successivi e il periodo nel quale si avranno gli effetti della norma riguarderà, al massimo, gli esercizi finanziari dal 2005 al 2008.

La differenza di costo relativa al passaggio dalla posizione di ricercatore non confermato a quella di ricercatore confermato a «tempo pieno», sulla base delle tabelle stipendiali del 2004, è riportata nella seguente tabella:

COSTI 2004 (in E)	Annuo ricercatore non confermato
28.093,05	Annuo ricercatore confermato tempo pieno
40.080,82	<i>Differenza annua</i>
11.987,77	<i>Differenza mensile</i> ¹
998,98	¹ <i>Comprensiva dei ratei di 13^a.</i>

a) Stima dei maggiori costi determinati dalla norma per i ricercatori «non confermati» già in servizio

La consistenza quantitativa dei ricercatori «non confermati» in servizio al 1° ottobre 2004 è riportata nella seguente tabella nella quale, per singola università, è anche indicata la somma di mesi mancanti, dalle date di assunzione al 1° gennaio 2005, al passaggio a ricercatore confermato con la normativa attuale (36 mesi).

Utilizzando le differenze stipendiali di cui alla tabella precedente, sono calcolati, per il triennio nel quale la norma comporta maggiori oneri non previsti, i corrispondenti maggiori costi annuali. I maggiori costi sono stati calcolati (per eccesso) supponendo, per tutti i soggetti, l'opzione per un impegno a «tempo pieno».

**TABELLA PER LA PREVISIONE DEI MAGGIORI COSTI PER I RICERCATORI
NON CONFERMATI IN SERVIZIO AL 1° OTTOBRE 2004
(solo università statali)**

Descrizione Università	Ricercatori non confermati all'1-1-	Somma mesi 2005	Somma mesi 2006	Somma mesi 2007	Maggiore costo 2005	Maggiore costo 2006	Maggiore costo 2007

	2005						
ANCONA	30	144,5	60	0	144.353	59.939	0
BARI	238	1.434	756	0	1.432.537	755.229	0
BARI - Politecnico	52	325	208	4	324.669	207.788	3.996
BASILICATA	19	146,5	90	6	146.351	89.908	5.994
BERGAMO	29	243	180	0	242.752	179.816	0
BOLOGNA	211	1.391	769	5	1.389.581	768.216	4.995
BRESCIA	56	497,5	388	4	496.993	387.604	3.996
CAGLIARI	165	852	450	6	851.131	449.541	5.994
CALABRIA	121	903	597	63	902.079	596.391	62.936
CAMERINO	7	20,5	0	0	20.479	0	0
CASSINO	30	196,5	137	5	196.300	136.860	4.995
CATANIA	169	1.191	648	0	1.189.785	647.339	0
CATANZARO	11	87	52	4	86.911	51.947	3.996
CHIETI - G. D'Annunzio	66	433,5	250	0	433.058	249.745	0
FERRARA	49	363	228	0	362.630	227.767	0
FIRENZE	108	698	264	0	697.288	263.731	0
FOGGIA	37	275,5	162	6	275.219	161.835	5.994
GENOVA	31	337	312	0	336.656	311.682	0
INSUBRIA	48	324	168	12	323.670	167.829	11.988
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	9	73,5	48	0	73.425	47.951	0
L'AQUILA	52	321,5	180	0	321.172	179.816	0
LECCE	72	369,5	180	0	369.123	179.816	0
MACERATA	0	0	0	0	0	0	0

MESSINA	71	359	128	8	358.634	127.869	7.992
MILANO	322	2.228	1.164	0	2.225.727	1.162.813	0
MILANO - Bicocca	85	437,5	252	0	437.054	251.743	0
MILANO - Politecnico	107	604	242	2	603.384	241.753	1.998
MODENA	42	288	154	10	287.706	153.843	9.990
MOLISE (CB)	17	88,5	12	0	88.410	11.988	0
NAPOLI - Federico II	234	1.342	799	31	1.340.631	798.185	30.968
NAPOLI – II Università	89	684	510	5	683.302	509.480	4.995
NAPOLI – Ist. Navale	17	126	89	5	125.871	88.909	4.995
NAPOLI – Ist. Orientale	16	124,5	72	0	124.373	71.927	0
PADOVA	142	1.050	724	16	1.048.929	723.262	15.984
PALERMO	154	1.184	867	5	1.182.792	866.116	4.995
PARMA	64	363,5	181	13	363.129	180.815	12.987
PAVIA	52	170	24	0	169.827	23.976	0
PERUGIA	84	606	444	0	605.382	443.547	0
PERUGIA - Univ. Stranieri	0	0	0	0	0	0	0
PIEMONTE Orientale	24	129,5	72	0	129.368	71.927	0
PISA	107	801	548	8	800.183	547.441	7.992
PISA - Scuola Normale	0	0	0	0	0	0	0
PISA - Scuola S.S.U.P.	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CALABRIA	43	368,5	267	9	368.124	266.728	8.991

ROMA - La Sapienza	286	1.348	949	0	1.346.625	948.032	0
ROMA - Tor Vergata	126	992	696	11	990.988	695.290	10.989
ROMA - TRE	59	443	290	14	442.548	289.704	13.986
SALERNO	86	704	556	4	703.282	555.433	3.996
SANNIO	16	111	84	0	110.887	83.914	0
SASSARI	35	303,5	238	10	303.190	237.757	9.990
SIENA	78	426,5	120	0	426.065	119.878	0
SIENA - Univ. Stranieri	11	63	24	0	62.936	23.976	0
TERAMO	34	285,5	255	18	285.209	254.740	17.982
TORINO	103	811	510	42	810.173	509.480	41.957
TORINO - Politecnico	63	651	612	0	650.336	611.376	0
TRENTO	43	308,5	220	4	308.185	219.776	3.996
TRIESTE	27	215	189	81	214.781	188.807	80.917
TRIESTE - S.I.S.S.A	4	40,5	42	6	40.459	41.957	5.994
TUSCIA (VT)	18	133,5	72	0	133.364	71.927	0
UDINE	48	301,5	200	8	301.192	199.796	7.992
VENEZIA - Cà Foscari	30	200	132	0	199.796	131.865	0
VENEZIA - Ist. Architettura	3	15	0	0	14.985	0	0
VERONA	50	345	195	3	344.648	194.801	2.997
Totale complessivo . . .	4.400	8.065	18.063	430	29.248.636	18.041.579	427.563

Inoltre occorre, per questi soggetti, considerare che un inserimento anticipato tra i ricercatori confermati comporterà un passaggio di classe stipendiale, nell'arco temporale considerato (2005-

2008), con maggiori oneri stimabili in funzione dell'incremento dell'8 per cento dello stipendio tabellare, corrispondente a 2.607,00 euro all'anno (mensili 217,25 euro).

Per stimare i maggiori costi è sufficiente moltiplicare i valori dei mesi da retribuire con maggiorazione nel 2005 e 2006 per il valore mensile attribuendoli al 2007 e 2008. Cioè:

	Somma mesi 2005	Somma mesi 2006	Maggiore costo 2007	Costo 2008
Totale . . .	8.065	18.063	1.752.121	3.924.187

b) Valutazione maggiori costi per vincitori di concorso non ancora in servizio

Nel periodo dal 31 ottobre 2004 al 1° ottobre 2005, per le università statali, si concluderanno valutazioni comparative che hanno dato luogo alla nomina, al 1° gennaio 2005, di 1.168 vincitori che, a causa del blocco delle assunzioni nel 2004, sono in attesa della chiamata in servizio.

La valutazione dei maggiori costi è stata fatta nella ipotesi di una loro assunzione con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e, pertanto, con la conclusione del periodo di prova al 1° gennaio 2006.

Ricercatori non confermati da assumere al 1-1-2005	Somma mesi 2005 con maggiore costo	Mesi con maggiore costo nel 2006	Mesi con maggiore costo nel 2007	Maggiore costo 2005	Maggiore costo 2006	Maggiore costo 2007
1.168	0	14.016	14.016	0	14.001.704	14.001.704

c) Valutazione maggiori costi per nomina vincitori in concorsi non ancora conclusi.

Al 1° ottobre 2004 risultano ancora in fase di espletamento concorsi per ricercatore per complessivi 2.056 posti.

Nella ipotesi che le relative procedure si concludano al 30 giugno 2005 si può stimare che gli «effetti» della nuova norma incidano per metà nel 2006, per intero nel 2007 e per metà nel 2008.

Ricercatori non confermati da assumere al 30.06.2005	Somma mesi 2006 con maggiore costo	Somma mesi 2007 con maggiore costo	Somma mesi 2008 con maggiore costo	Maggiore costo 2006	Maggiore costo 2007	Maggiore costo 2008
2.056	12.336	24.672	12.336	12.323.417	24.646.835	12.323.417

In sintesi, la stima dei maggiori costi relativi ai soggetti destinatari della norma si ottiene dai valori della tabella seguente:

	2005	2006	2007	2008
In servizio al 1.10.2004	29.248.636	18.041.579	427.563	–
Già vincitori in attesa di chiamata	–	14.001.704	14.001.704	–
Concorsi in atto	–	12.323.417	24.646.835	12.323.417
Incrementi per maturato biennio di anzianità (+8%)	–	–	1.752.121	3.924.187
Totali . . .	29.248.636	44.366.700	40.828.223	16.247.604

Naturalmente la stima dei costi considera anche le spese derivanti dagli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico delle amministrazioni.

Articolo 4

L'articolo 4 mira alla prosecuzione di varie tipologie di attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, autorizzando la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2005.

Alla relativa copertura si provvede, quanto a 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, e quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9^{ter} della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

... Omissis ...

Articolo 12.

*(Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio
e le industrie tecniche)*

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

... *Omissis* ...

Articolo 23-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti

delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

... *Omissis* ...

Articolo 13.

(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.

... *Omissis* ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Articolo 1.

... *Omissis* ...

300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005()*.

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per l'università)

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

Articolo 2.

(Disposizioni per la ricerca)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincretone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella

apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Articolo 3.

(Interventi per i beni e le attività culturali)

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Articolo 4.

(Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale)

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9^{ter} della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 5.

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

Articolo 6.

(Commissari straordinari per le opere strategiche)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a *general contractor* in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

b) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione)

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

Articolo 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a e 29.248.636 per l'anno 2005, e 44.366.700 per l'anno 2006 ed e 40.828.223 per l'anno 2007, ed e 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005.

(*) >Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005*.
CIAMPI

Berlusconi – Moratti – Urbani – Lunardi – Siniscalco – Maroni – Baccini
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L.105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L.210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L.600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L.1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L.1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L.7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

Allegato 2-ter

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative**1. ELENCO DEGLI IMPORTI AGGIORNATI DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA	
4.	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00
5.	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	168,00

6.	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00
7.	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
	d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00
	TITOLO III PESCA	
8.	1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00
	TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	

9.	1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):	
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	54,00
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00
	2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	101,00
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	236,00
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
	c) per mantenere in vita il brevetto:	
	primo anno	17,00
	secondo anno	34,00
	terzo anno	40,00
	quarto anno	47,00
	quinto anno	61,00
	sesto anno	88,00
	settimo anno	121,00
	ottavo anno	168,00
	nono anno	202,00

	decimo anno	236,00
	undicesimo anno	337,00
	dodicesimo anno	472,00
	tredicesimo anno	539,00
	quattordicesimo anno	607,00
	quindicesimo anno e successivi	741,00
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00
9- bis	1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
	a) taxa di domanda, comprensiva della taxa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
	b) taxa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
	1.	101,00
	2.	135,00
	3.	168,00
	4.	202,00
	5.	236,00
	6.	270,00
	7.	303,00
	8.	337,00

	9.	371,00
	10.	404,00
	11.	438,00
	12.	472,00
	13.	505,00
	14.	539,00
	15.	573,00
	16.	607,00
	17.	640,00
	18.	674,00
	19.	708,00
	20 e successive	741,00
	2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
	per ogni privativa	81,00
	per la lettera di incarico	34,00
	4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	
10	1. Brevetto per modelli di utilità:	
	a) per domanda di brevetto	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa	

	è invece pagata in due rate:	
	1) rata per il primo quinquennio	337,00
	2) rata per il secondo quinquennio	674,00
	d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00
	e) per la concessione della licenza	1.348,00
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la domanda di brevetto	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	a) rata per il I quinquennio	337,00
b) rata per il II quinquennio	404,00	
c) rata per il III quinquennio	674,00	d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno
67,00		e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione
1.348,00		f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:
		1) rata per I quinquennio
404,00		2) rata per il II quinquennio

674,00		3) rata per il III quinquennio
1.011,00		<i>g)</i> per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno
101,00		3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:
		<i>a)</i> per la lettera d'incarico
34,00		<i>b)</i> per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)
81,00		<i>c)</i> per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
81,00	11	1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):
		<i>a)</i> per la domanda di primo deposito
34,00		<i>b)</i> per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:
		1) riguardante generi di una sola classe
67,00		2) per ogni classe in più
34,00		2. Registrazione per marchi collettivi:
		<i>a)</i> per la domanda di primo deposito
135,00		<i>b)</i> per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi

202,00		3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione
135,00		4. RegISTRAZIONI per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:
		a) per lettera di incarico
34,00		b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)
34,00		c) per la trascrizione di atto di trasferimento
81,00	12	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):
		a) per la domanda
1.011,00		b) per la registrazione
809,00		c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
81,00	13	1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:
		a) per la domanda:
404,00		b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato
1.011,00		c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
67,00	14	1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo

		104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione
81,00		2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
		a) per ogni disco o apparecchio analogo
81,00		b) per ogni progetto
34,00		TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE
	17	1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
		a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni
0,70		d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:
		2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da

		diporto e navi non da diporto)
20,00		g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:
		1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
34,00		2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
236,00	18	1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
		a) di programmi televisivi:
		1) taxa di rilascio o di rinnovo
4.044,00		2) taxa annuale
2.022,00		b) di programmi radiofonici:
		1) taxa di rilascio o di rinnovo
674,00		2) taxa annuale
337,00		2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
		a) di programmi televisivi:
		1) taxa di rilascio o di rinnovo
13.480,00	2) taxa annuale	6.740,00
	b) di programmi radiofonici:	
	1) taxa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
	2) taxa annuale	1.348,00
	3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di	

	programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
	a) taxa di rilascio o di rinnovo	3.370,00
	b) taxa annuale	1.685,00
19	1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
	a) taxa di rilascio	5.392,00
	b) taxa annuale	2.696,00
20	1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):	
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
	1) taxa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
	2) taxa annuale	2.696,00
	b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:	
	1) taxa di rilascio o di rinnovo	404,00
	2) taxa annuale	270,00
	TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI	
22	Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopresse dall'articolo 3, comma 138, della	168,00

	legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 196 del 21 agosto 1992	
	1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);	
	2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);	
	3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);	
	4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);	
	5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);	
	6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);	
	7. Giornali e periodici (articolo 82);	
	8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86).	
	TITOLO VIII ALTRI ATTI	
23	1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

Allegato 2-quater
(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Note
1	1- <i>bis</i> . Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti	E 230,00	
	1- <i>ter</i> . Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto:		
	a) se presentate da ditte individuali	E 42,00	
	b) se presentate da società di persone	E 59,00	
	c) se presentate da società di capitali	E 65,00	
13	2- <i>bis</i> . Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente	E 22,80	3- <i>bis</i> . Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La

	postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale		maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica
	b) con periodicità semestrale	E 11,40	
	c) con periodicità trimestrale	E 5,70	
	d) con periodicità mensile	E 1,90	
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	E 54,00	

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
1	1- <i>quater</i> . Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati	E 42,00	2- <i>bis</i> . L'imposta di cui al comma 1- <i>quater</i> è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione	1- <i>quater</i> . L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi

	b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	E 85,00		
	c) per ogni istanza di annotazione	E 15,00		
	d) per istanze diverse dalle precedenti	E 15,00		

»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
3	2- <i>bis</i> . Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1- <i>bis</i> e dall'articolo 4, comma 1- <i>bis</i>	E 59,00	1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio	1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità

»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
4	1- <i>bis</i> . Certificati di successione conformi alle	E 85,00	1- <i>bis</i> . Il pagamento è eseguito con le stesse	1- <i>bis</i> . L'imposta, di importo forfetario, è

	risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato		modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato	dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti
	1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità	E 28,00	1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio	1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

»;

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
20	1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	E 24,00	1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi

--	--	--	--	--

».

*Allegato 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)*

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:		
	consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico

1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati:		Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
	<ul style="list-style-type: none"> – particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; – foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; – vertice o caposaldo, per le copie di monografie; – punto, per il quale si determinano le coordinate 	4,00	
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di	35,00	

	variazione		
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali
5	Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
5.1	per ogni estratto di mappa	10,00	
5.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

*Allegato 2-sexies
(articolo 1, comma 300)*

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente: «TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		

1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo

			catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		

5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.